



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIARTIMENTO

Prot. 3196
SG 123/1

Roma, 30 MAG. 2013

ALLE OO.SS. DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 19 D.P.R. del 7 maggio 2008 - Banca delle ore.

Pervengono da talune Organizzazioni sindacali richieste di chiarimenti concernente la problematica in oggetto indicata.

Al riguardo, si invia l'unito appunto pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE
Taucer



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

APPUNTO

Si fa riferimento alla richiesta di maggiore copertura finanziaria volta *“a garantire al personale il pagamento delle ore straordinarie effettuate per le esigenze tecniche dell'Amministrazione, per l'attività formativa e l'addestramento finalizzato al mantenimento delle qualificazioni e delle abilitazioni per le necessità del servizio”* per specificare quanto segue.

Le risorse destinate alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario risultano assegnate dalla Legge di Bilancio e sono annualmente autorizzate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle unità in servizio.

La liquidazione dell'emolumento in parola è fissata nel limite massimo mensile di n. 22 ore pro-capite, in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito di eventuali risparmi di gestione, come previsto dall'art. 42, comma 3, del Contratto Integrativo di Lavoro del C.N.VV.F., sottoscritto in data 30 luglio 2002.

L'art. 19 del D.P.R. del 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede la possibilità di far confluire nelle banca delle ore, oltre alle *“ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziare sui relativi capitoli del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite”*, anche *“le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite”*. Il comma 4 del citato art. 19 precisa, da ultimo, che *“le modalità organizzative della banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'Ufficio”*.

In relazione, invece, alla richiesta di una maggiore copertura finanziaria, preme evidenziare che l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, la cui proroga fino al 31 dicembre 2014 è stata sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel precludere, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, la possibilità di un incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, fissa l'ammontare complessivo delle risorse da destinare a detto trattamento economico all'importo stabilito per l'anno 2010.